


COSA CAMBIA
PER I LIBERI PROFESSIONISTI
GLI PSICOLOGI NON POSSONO
SOLO STARE A GUARDARE
IL NODO DELLA PUBBLICITÀ

NOI E IL DECRETO “BERSANI-VISCO”

Marialori Zaccaria, *Presidente dell'Ordine degli Psicologi del Lazio*
Paolo Cruciani, *Vicepresidente dell'Ordine degli Psicologi del Lazio*

Il decreto “Bersani - Visco” è parte di un articolato processo di riorganizzazione di un ampio settore dell'economia del nostro paese e incide in modo significativo nel settore delle “professioni intellettuali”, di cui fa parte la nostra, e di cui è prevista una ulteriore riforma. Occorre quindi considerarlo come un momento della trasformazione in corso finalizzata a rendere omogenea la normativa che regola le professioni all'interno della Comunità Europea ed a rispondere all'esigenza di ammodernamenti resi necessari dalle trasformazioni in corso nella società.

Lo svolgimento di questa ristrutturazione deve essere seguito con estrema attenzione partendo dal presupposto che la nostra comunità professionale dovrà essere un soggetto “attivo”, in grado di cooperare con il legislatore, di far presenti le sue esigenze e i suoi punti di vista e di portare un contributo in termini di competenza e non di difesa di privilegi corporativi. Per quanto riguarda la nuova legge, ci siamo proposti innanzitutto di fornire, nella nota che segue, una guida alla sua comprensione in relazione alle conseguenze che avrà nello svolgimento della nostra attività. Vorremmo soltanto aggiungere qualche considerazione su questioni che riguardano aspetti specifici della nostra professione. Una prima osservazione si



riferisce alle nuove norme sulla pubblicità. Ci sembra che la nuova legge che consente di rendere noti - con il vincolo del rispetto dell'autenticità e della correttezza - i compensi richiesti, la propria formazione e preparazione nonché la natura e la qualità delle prestazioni offerte, possa essere vista come un fattore di garanzia per l'utente e di riconoscimento del grado di affidabilità e di eccellenza raggiunto dal professionista che si presenta alla collettività.

È questo un elemento di estrema importanza in quanto può favorire la creazione di una chiara e definita identità professionale degli psicologi. Poter dichiarare, sotto la propria responsabilità legalmente riconosciuta, quale sia la competenza raggiunta e l'iter

formativo compiuto, è un modo per dare una garanzia agli utenti ma anche per ristabilire una corrispondenza fra lo sforzo che si è investito nella preparazione e il modo in cui la propria figura professionale è presentata.

Un aspetto della nuova normativa che ci sembra possa creare problemi è quello relativo alle modalità di pagamento tramite assegno, bonifico o carta di credito. Questa forma di “pubblicità” dell'identità del cliente può creare difficoltà quando occorre tutelare la privacy con soggetti che, per le loro particolari condizioni psicologiche, possano essere estremamente sensibili all'idea di rendere noto il fatto che ricorrono all'aiuto di uno specialista della salute mentale. Abbiamo fatto presenti queste difficoltà - che ci sono state già segnalate da alcuni colleghi che svolgono attività psicoterapeutiche - recandoci al Ministero e riteniamo che presto potremo fornire suggerimenti adeguati dato che - come ci è stato confermato - lo scopo della legge è solo quello di garantire la correttezza fiscale nel rispetto di quella riservatezza che è requisito fondamentale del nostro lavoro.

Nel pubblicare questa nota, che ci auguriamo possa risultare utile, ricordiamo, inoltre, come l'Ordine fornisca agli iscritti un servizio di consulenza gratuita che può essere utilizzato per risolvere dubbi e incertezze. ■

CONTO BANCARIO, PARTITA IVA,
STUDI DI SETTORE;
TUTTE LE NOVITÀ

Fabrizio Del Franco
Dottore Commercialista,
Revisore contabile

PER NON SBAGLIARE ECCO LA GUIDA DEL COMMERCIALISTA

Il Decreto Legge n. 223 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2006, successivamente convertito nella Legge n. 248 del 4 agosto 2006, pubblicata il 12 agosto 2006, costituisce un documento di ampia portata innovatrice in diversi settori economici pubblici e privati ed interessa un rilevante numero di categorie di soggetti professionali e commerciali operanti nell'economia. Il Decreto, appellato anche come decreto "Bersani-Visco", ha nelle proprie finalità ed ambito di intervento diversi obiettivi tra i quali è possibile individuare le seguenti linee principali:

- **liberalizzare e migliorare la tutela della concorrenza per i servizi essenziali forniti ai cittadini;**
- **adeguare l'ordinamento nazionale alle indicazioni consolidate della Comunità Europea e della Corte di Giustizia Europea;**
- **allargare la base imponibile tramite la lotta ai fenomeni di evasione ed elusione delle imposte ed il potenziamento degli strumenti legislativi e di controllo a disposizione degli Uffici Finanziari;**
- **potenziare le banche dati a disposizione dell'Anagrafe Tributaria e l'attivazione di controlli automatici ed incrociati;**
- **ridurre e razionalizzare la spesa pubblica.**

Seguendo le citate linee guida il Decreto contiene una serie di provvedimenti che hanno apportato significative variazioni che interessano gli Psicologi considerati sia in quanto persone fisiche sia come professionisti.

Si è ritenuto opportuno predisporre, per argomenti omogenei, una sintesi del contenuto del Decreto con al-

cune note di commento focalizzate sulle principali variazioni intervenute per gli Psicologi che esercitano abitualmente la professione.

Si tratta purtroppo di un provvedimento molto articolato e di significativo impatto in svariati campi di applicazione pertanto, scusandoci con il lettore per la lunghezza del documento, si suggerisce di focalizzare la propria attenzione sui paragrafi di proprio interesse.

1. LIBERALIZZAZIONE PROFESSIONI

Alla base delle modifiche introdotte vi è l'intento di **eliminare ogni misura corporativa che non favorisce il libero mercato** all'interno dei servizi professionali, quali l'adozione di tariffe minime, il divieto di rendere noti al pubblico costi e natura dei servizi offerti anche tramite pubblicità diretta.

Tale provvedimento è attualmente in fase di analisi da parte dell'Ordine sia per quanto concerne i profili deontologici sia per l'efficacia di determinati provvedimenti.

L'art. 2 del D.L. 223/06 comma 1, ha introdotto alcune novità in materia di tutela della concorrenza nel settore dei servizi professionali **l'abrogazione:**

- delle norme relative alla **fissazione di tariffe fisse o minime obbligatorie** - provvedimento che interessa gli Psicologi in misura marginale essendo il tariffario previdente non ancora valicato dalle competenti Autorità. Resta tuttavia confermata la validità del tariffario quale metro e parametro di riferimento nella valutazione e nella fissazione dei compensi professionali anche in sede giudiziaria;

- delle norme sul **divieto di pubblicizzare titoli, specializzazioni e compensi per le prestazioni offerte** - è quindi ora possibile rendere noti ai terzi anche tramite inserzioni pubblicitarie i compensi praticati, le specializzazioni conseguite e le prestazioni offerte al fine di dare la possibilità all'utente finale del servizio di effettuare confronti e valutazioni dei servizi professionali.

- **della possibilità di costituire società di persone tra professionisti anche di settori diversi** - gli Psicologi potranno costituire studi associati o società di persone con professionisti operanti in settori complementari senza alcuna limitazione ad eccezione di quella di non poter partecipare a più di uno studio o società contemporaneamente, permanendo la responsabilità professionale personale.

2. ADEMPIMENTI DEL CONTRIBUENTE

Sono di seguito riportati i provvedimenti che pongono a carico degli Psicologi adempimenti formali nuovi o modificati rispetto alla precedente normativa. L'intento del legislatore in materia è stato quello di costruire un sistema di maggiore certezza nell'individuazione dei compensi professionali che ha sostanzialmente esteso adempimenti, prima precipui delle società, anche agli Psicologi.

2.1. Conto Bancario

Il titolo III del Decreto nell'ambito delle misure in materia di contrasto all'evasione ed elusione fiscale, all'art. 35 comma 12 e 12 *bis* ha previsto per gli Psicologi titolari di partita IVA l'ob-

bligio di utilizzare uno o più conti bancari o postali per la regolazione delle spese e per l'incasso dei compensi connessi e riconducibili all'attività professionale esercitata.

La circolare dell'Agenzia delle Entrate n° 28E ha precisato che tali conti correnti bancari o postali non devono essere necessariamente dedicati esclusivamente all'attività professionale, ma possono eventualmente essere utilizzati anche per operazioni non afferenti l'esercizio dell'arte o della professione.

Non occorre quindi aprire un nuovo conto bancario esclusivamente dedicato all'attività professionale, anche se tale conto se oggetto di controllo sarà verificato anche sotto l'aspetto dei prelievi e delle uscite. È suggeribile pertanto tenere memoria e documentazione di supporto per prelievi ed uscite, che avuto riguardo alla loro natura ed ammontare, possano non facilmente ricondursi a consumi ordinari.

2.2. Incassi e pagamenti professionali

Ad integrazione e complemento di quanto sopra è previsto il divieto di incassare somme uguali o superiori ad euro 100,00 (cento/00) con mezzi di pagamento diversi da "assembli non trasferibili o bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale nonché mediante sistemi di pagamento elettronico" (Pos, carte di credito, bollettino postale).

Tale in sede di conversione del Decreto il termine di applicazione del divieto è stato posticipato al 2008 seguendo il seguente decalage temporale:

- dal 12 agosto 2006 al 30 giugno

2007 il limite è di 1000,00 euro;
- dal 1 luglio 2007 al 30 giugno 2008 il limite è stabilito in 500 euro;
- dal 1 luglio 2008 al in poi il limite è stabilito in 100 euro.

2.3. Pagamenti delle Imposte in via telematica

L'articolo 37, comma 49, del Decreto rende **obbligatorio per tutti i titolari di partita IVA, dal 1° ottobre 2006, effettuare i versamenti delle imposte e dei contributi esclusivamente mediante modalità telematiche.**

Coloro che non utilizzano già un sistema di "homebanking" avranno l'onere:

- o di accreditarsi via internet al sito dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.it nella sezione dedicata al F24 online,
- o di chiedere al proprio commercialista o altro intermediario abilitato (se accreditato) di effettuare gli invii dei modelli in propria vece previa apposita delega bancaria.

La norma è finalizzata a rendere più efficiente la gestione di tali versamenti. Restano esclusi dall'obbligo del versamento delle imposte e dei contributi in via telematica solo i contribuenti non titolari di partita IVA che potranno continuare ad utilizzare modelli cartacei ed effettuare i versamenti presso le banche e gli altri intermediari abilitati.

2.4. Invio dell'elenco dei clienti e dei fornitori

L'articolo 37, comma 8, del Decreto introduce per tutti gli Psicologi titolari di partita IVA **l'obbligo di fornire all'Amministrazione finanziaria l'elenco dei soggetti, titolari di parti-**

ta IVA, nei confronti dei quali sono state emesse ricevute o fatture (clienti) e l'elenco dei soggetti, titolari di partita IVA, dai quali sono stati effettuati acquisti (fornitori). L'adempimento deve essere assolto annualmente entro il 29 aprile di ciascun anno. Nell'elenco dei fornitori non rilevano gli acquisiti di beni e servizi esclusi dal campo di applicazione dell'IVA (per es. scontrini, ristoranti etc.). Entro il 29 aprile 2007 si è in attesa di un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate che chiarisca la modulistica e le modalità da adottare per l'invio dei dati. Per l'omessa falsa o incompleta presentazione degli elenchi è prevista una sanzione amministrativa (da un minimo di 258 ad un massimo di 2.065 euro).

2.5. Scadenze Fiscali

L'art. 37 ai commi 10-14 ha modificato i termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi e dei relativi versamenti di imposta. In particolare:

- è stato anticipato al 30 giugno (anziché 31 luglio) il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini **IRE** in forma cartacea ed al 31 luglio (anziché 31 ottobre) di quella in via telematica, i versamenti a saldo delle imposte dovrà essere effettuato entro il 16 giugno (e non più entro il 20 giugno) o il 16 luglio con la maggiorazione dello 0,40% (e non più entro il 20 luglio);
- l'importo della prima rata dell'**ICI** dovrà essere versato entro il 16 giugno (non più entro il 30 giugno), l'importo della seconda rata dovrà essere versato dal 1° al 16 dicembre (non più dal 1° al 20 dicembre). Si sottolinea che a partire da maggio 2007 il

pagamento dell'ICI potrà essere sempre effettuato con modello F24 anche nei comuni che sino ad oggi non avevano aderito alla convenzione con l'Agenzia delle entrate; tale aspetto renderà compensabile il tributo con eventuali crediti riferibili ad altri tributi (per es. un credito IRE).

- **Il modello 770** semplificato non potrà essere più ricompreso nel modello Unico e dovrà essere oggetto di invio separato (come anche il 770 ordinario) entro il 31 marzo (precedentemente i termini erano 30 settembre e 31 ottobre), ed il termine per la consegna dei CUD a dipendenti e collaboratori dovrà essere effettuato entro il 28 febbraio (precedentemente era il 15 marzo)

3. PROFESSIONISTI (REDDITI DI LAVORO AUTONOMO)

3.1 deduzione delle perdite

Il comma 27 dell'art. 36 del Decreto ha eliminato la possibilità per gli Psicologi di portare in deduzione le perdite d'esercizio del reddito di lavoro autonomo dal proprio reddito complessivo. Pertanto qualora uno Psicologo abbia altre tipologie di reddito (redditi da fabbricati, da lavoro dipendente etc.), nel caso in cui registri una perdita nella attività professionale non potrà dedurla dagli altri redditi. Potrà invece dedurla negli esercizi successivi, non oltre il quinto esercizio, dal reddito professionale medesimo. A differenza di quanto avveniva prima **le perdite a partire dall'esercizio 2006, possono essere dedotte, pertanto, solo da redditi della stessa specie.** Il limite di deducibilità nei cinque anni successivi non si applica alle perdite registrate nei primi tre anni di attività.

3.2 Plusvalenze e minusvalenze connesse all'attività professionale

Il comma 29 dell'art. 36 ha modificato significativamente la rilevanza delle plusvalenze e delle minusvalenze realizzate a seguito di cessione di beni strumentali all'attività professionale (es. mobili, arredi, autoveicoli etc.).

Sono definite dal fisco plusvalenze o minusvalenze la differenza positiva o negativa tra il prezzo di cessione di un cespite utilizzato ai fini dell'attività professionale (per esempio un autoveicolo) ed il valore contabile residuo netto del bene stesso. Intendendosi come valore residuo netto la differenza tra il costo storico del bene ceduto ed il corrispondente fondo di ammortamento. Il Valore della plusvalenza o della minusvalenza è dato quindi dalla differenza tra il valore di cessione (o il valore normale) e il valore contabile residuo dello stesso (costo- fondo di ammortamento). In caso si registri una plusvalenza questa sarà assoggettata ad imposizione.

Le plusvalenze e le minusvalenze concorrono alla formazione del reddito anche quando i beni vengono destinati al consumo personale o familiare.

È inoltre previsto che concorrano a formare il reddito del professionista anche i corrispettivi incassati per la cessione della clientela ad altri professionisti.

3.3 Spese per prestazioni alberghiere e di ristorazione sostenute dal professionista per conto del committente.

Il comma 29 dell'art. 36 ha sancito la

possibilità per gli Psicologi di **non includere nel limite di deducibilità del 2% quelle spese, sostenute in nome e per conto del cliente (specialmente in missioni e trasferte), relative a prestazioni alberghiere e ristoranti addebitate in fattura al committente.** Precedentemente infatti tali spese, ancorché addebitate in fattura al cliente, non trovavano deducibilità dal reddito di lavoro autonomo se non nel limite del 2%. Gli adempimenti formali per rendicontare tali spese prevedono l'interazione con il committente e il riconoscimento da parte di questi delle spese, tuttavia **questo punto del Decreto risulterà sicuramente vantaggioso per quegli Psicologi che nell'esercizio della professione sono soggetti a sostenere spese significative per i propri clienti ora completamente deducibili.**

3.4 Psicologi che operano con le Pubbliche amministrazioni

L'art. 34 comma 2 prevede che le Amministrazioni Pubbliche debbano rendere noto in documenti accessibili al pubblico per via telematica l'elenco dei consulenti esterni utilizzati (ivi inclusi i professionisti), indicando l'oggetto, la durata ed il compenso dell'incarico.

4. NOVITÀ IN MATERIA DI IVA

4.1 Detraibilità IVA per l'acquisto di autoveicoli - Istanza di rimborso

Ancorché il provvedimento **non è compreso** nel Decreto n. 223/06 si ritiene opportuno informare gli Psicologi del contenuto del **D.Lgs. 258 del 15 settembre 2006.** Tal provvedimento in recepimento della Sentenza della Corte di Giustizia Europea nella cau-

sa C-228/05 del 14 settembre 2006, ha previsto **la possibilità di detrarre l'Iva pagata per l'acquisto di autoveicoli** destinati anche ad uso promiscuo per l'esercizio della professione e dei costi a questi connessi. Sarà pertanto possibile chiedere a rimborso (mediante modulo che sarà approvato entro 45 giorni dall'emissione del provvedimento) il 50% dell'Iva pagata per gli acquisti effettuati nei due anni precedenti la data di presentazione della domanda.

L'istanza andrà presentata entro il **15 dicembre 2006** a pena decadenza dal diritto di ricevere il rimborso.

4.2 Nuovo regime di franchigia IVA per i contribuenti minimi

L'art. 37 comma 15 ha introdotto l'art. 32 bis nel DPR 633/72 sull'Iva riferito ai **"contribuenti minimi in franchigia"**.

Si tratta della possibilità per contribuenti che prevedono di realizzare **compensi in un anno fiscale inferiori ad 7.000,00** di essere **esonerati dal versamento dell'imposta e di tutti gli obblighi**, incluso quello delle scritture contabili, a questa connessi ad eccezione degli obblighi di numerazione e conservazione delle parcelle e delle fatture di acquisto. I contribuenti interessati da tale opzione non possono addebitare l'imposta e non possono detrarre l'Iva pagata sugli acquisti.

4.3 Apertura della Partita IVA

L'art. 37 comma 18 ha modificato l'art. 35 del DPR 633/72 sull'Iva. A decorrere dal 1° settembre 2006 **l'attribuzione del numero di partita IVA è subordinato alla esecuzione di riscontri automatizzati ed eventuali**

preventivi accessi nel luogo di esercizio dell'attività. La norma è per lo più rivolta a limitare fenomeni elusivi ed evasivi connessi all'apertura di posizioni IVA fittizie e pertanto per alcuni Psicologi potrebbe verificarsi che in sede di apertura della partita IVA l'Amministrazione Finanziaria operi alcuni controlli volti ad accertare semplicemente la reale operatività della posizione fiscale aperta.

5. ACCERTAMENTO E CONTENZIOSO

5.1 Studi di settore per i professionisti in contabilità Ordinaria

L'art. 37 del Decreto al comma 2 e 3, modifica i criteri di accertamento per gli esercenti arti e professioni che non risultino congrui ed in particolare estende la possibilità di effettuare gli accertamenti nei confronti dei contribuenti in contabilità Ordinaria (anche per opzione) seguendo le stesse regole dei contribuenti in contabilità semplificata. **In sostanza sarà possibile per l'Amministrazione procedere ad accertamento anche in presenza di un solo anno di non congruità del contribuente.**

In precedenza, si poteva procedere all'accertamento sulla base degli Studi di Settore solo se si fosse risultati non congrui in almeno due periodi d'imposta su tre consecutivi considerati o nel caso di significativa incoerenza del contribuente o in caso di inattendibilità della contabilità ordinaria.

Occorrerà pertanto porre maggiore attenzione ai casi di non congruità anche da parte degli Psicologi che hanno optato per il regime di contabilità ordinaria.

5.2 Comunicazioni all'anagrafe tributaria

Si segnala che il Decreto 223/06 ha previsto una serie di Comunicazioni obbligatorie che le Banche e le altre Istituzioni Creditizie dovranno fornire in via automatica ed informatizzata all'anagrafe Tributaria. In particolare gli enti creditizi dovranno fornire l'elenco di tutti i rapporti intrattenuti con i contribuenti in modo tale che sarà possibile per l'anagrafe Tributaria avere presso una propria banca dati l'elenco di tutti i conti correnti e le posizioni aperte di ogni singolo contribuente. In aggiunta **sono stati inoltre significativamente incrementati i poteri e i dati che l'Anagrafe tributaria può richiedere** anche a soggetti terzi informati, con probabili ricadute sull'attività di accertamento.

5.3 Programmazione Fiscale e rimborsi assicurativi

L'art. 37 co. 51 abolisce infine le disposizioni in materia di programmazione fiscale 2006-2008 e del concordato 2003-2004 con riferimento all'art. 1 co. 499-518 e 519, secondo periodo, L. 266/2005.

Le Assicurazioni invece avranno **l'obbligo di comunicare agli Uffici Finanziari il risarcimento corrisposto e le somme liquidate ai professionisti** intervenuti per la liquidazione. Aumenta quindi la capacità di controllo del Fisco nei confronti dei professionisti che, qualora ricevano indennizzi o ricevano compensi connessi a liquidazioni assicurative, non provvedano correttamente a riportarli nella propria dichiarazione dei redditi. ■

IL TESTO DEL DECRETO-LEGGE 4 LUGLIO 2006, N. 223

Testo del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 153 del 4 luglio 2006), coordinato con la legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248, in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 5, recante: "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale".

Titolo I

Misure urgenti per lo sviluppo, la crescita e la promozione della concorrenza e della competitività, per la tutela dei consumatori e per la liberalizzazione di settori produttivi

omissis

Art. 2

Disposizioni urgenti per la tutela della concorrenza nel settore dei servizi professionali

- I. In conformità al principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di libertà di circolazione delle persone e dei servizi, nonché al fine di assicurare agli utenti un'effettiva facoltà di scelta nell'esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato, dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali:
- a) l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti;
 - b) il divieto, anche parziale, di svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto,

nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dall'ordine;

- c) il divieto di fornire all'utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni tra professionisti, fermo restando che l'oggetto sociale relativo all'attività libero-professionale deve essere esclusivo, che il medesimo professionista non può partecipare a più di una società e che la specifica prestazione deve essere resa da uno o più soci professionisti previamente indicati, sotto la propria personale responsabilità.

2. Sono fatte salve le disposizioni riguardanti l'esercizio delle professioni reso nell'ambito del Servizio sanitario nazionale con lo stesso, nonché le eventuali tariffe massime prefissate in via generale a tutela degli utenti. (Il giudice provvede alla liquidazione delle spese di giudizio e dei compensi professionali, in caso di liquidazione giudiziale e di gratuito patrocinio, sulla base della tariffa professionale. Nelle procedure ad evidenza pubblica, le stazioni appaltanti possono utilizzare le tariffe, ove motivatamente ritenute adeguate, quale criterio o base di riferimento per la determinazione dei compensi per attività professionali.

omissis

Titolo III

Misure in materia di contrasto all'evasione ed elusione fiscale, di recupero della base imponibile, di potenziamento dei poteri di controllo dell'amministrazione finanziaria, di semplificazione degli adempimenti tributari e in materia di giochi

omissis

Art. 35

Misure di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale

omissis

- 12 All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il secondo comma sono (inseriti) i seguenti: "I soggetti di cui al primo comma sono obbligati a tenere uno o più conti correnti bancari o postali ai quali affluiscono, obbligatoriamente, le somme riscosse nell'esercizio dell'attività e dai quali sono effettuati i prelievi per il pagamento delle spese. I compensi in denaro per l'esercizio di arti e professioni sono riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale nonché mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi unitari inferiori a 100 euro".

- 12-bis. Il limite di 100 euro di cui al quarto comma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dal comma 12 del presente articolo, si applica a decorrere dal 1° luglio 2008. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sino al 30 giugno 2007 il limite è stabilito in 1.000 euro. Dal 1° luglio 2007 al 30 giugno 2008 il limite è stabilito in 500 euro.

omissis

Art. 37

Disposizioni in tema di accertamento, semplificazione e altre misure di carattere finanziario

omissis

2. Con effetto dal periodo d'imposta per il quale il termine di presentazione della dichiarazione scade successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, all'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) i commi 2 e 3 sono abrogati;
- b) nel comma 3-bis le parole "ai commi 2 e 3" sono sostituite dalle seguenti: "al comma 1";
- c) al comma 4 le parole "dei commi 1, 2 e 3" sono sostituite dalle seguenti: "del comma 1".

omissis

8. L'applicazione del regime di franchigia comporta la rettifica della detrazione ai sensi dell'articolo 19-bis2. La stessa rettifica si applica se il contribuente transita, anche per opzione, al regime ordinario dell'imposta. In relazione al mutato regime fiscale delle stesse, l'imposta dovuta per effetto della rettifica di cui all'articolo 19-bis2 è versata in tre rate annuali da corrispondere entro il termine previsto per il versamento del saldo a decorrere dall'anno nel quale è intervenuta la modifica. La prima rata è versata entro il 27 dicembre 2006. Il debito può essere estinto anche mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero con l'utilizzo di eventuali crediti risultanti dalle liquidazioni periodiche. Il mancato versamento di ogni singola rata comporta l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e costituisce titolo per la riscossione coattiva.

omissis

10. Al (regolamento di cui al) decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 1, comma 1, primo periodo, le parole: "15 febbraio" sono sostituite dalle seguenti: "1 gennaio"; inoltre, dopo le parole "non coincidente con l'anno solare," sono inserite le seguenti: "relativamente ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,";
- b) all'articolo 2:
 - 1. al comma 1 le parole: "tra il 1° maggio ed il 31 luglio ovvero in via tele-

matica entro il 31 ottobre" sono sostituite dalle seguenti: "tra il 1° maggio ed il 30 giugno ovvero in via telematica entro il 31 luglio";

2. al comma 2 le parole: "di cui all'articolo 3:" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 3 in via telematica, entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta"; inoltre sono abrogate le lettere a) e b);

c) all'articolo 3:

1. al comma 1 il terzo periodo è soppresso;

2. al comma 2, primo periodo, sono soppresse le parole: "con esclusione delle persone fisiche che hanno realizzato nel medesimo periodo un volume (di affari) inferiore o uguale ad euro 10.000"; in fine al medesimo periodo sono aggiunte le seguenti parole: "e dei parametri";

3. al comma 7 le parole: "entro cinque mesi", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "entro quattro mesi";

d) all'articolo 4:

1. al comma 3-bis le parole: "entro il 30 settembre" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo";

2. al comma 4-bis le parole: "entro il 31 ottobre" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo";

3. al comma 6-quater le parole: "entro il 15 marzo" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 28 febbraio";

e) all'articolo 5:

1. al comma 1 le parole: "per il tramite di una banca o un ufficio postale, ovvero entro l'ultimo giorno del decimo mese successivo", ovunque ricorrono, sono soppresse;

2. al comma 4 le parole: "del decimo" sono sostituite dalle seguenti: "del settimo";

f) all'articolo 5-bis "per il tramite di una banca o un ufficio postale, ovvero entro l'ultimo giorno del decimo mese", ovunque ricorrono, sono soppresse;

g) all'articolo 8, comma 1, le parole: "ovvero, in caso di presentazione in via telematica, entro il 31 ottobre di ciascun anno" sono sostituite dalle seguenti: "in via telematica".

omissis

14. Le disposizioni di cui ai commi da 10 a 13 decorrono dal 1° maggio 2007.

15. Al decreto del Presidente della Re-

ubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo l'articolo 32 è inserito il seguente: "Art. 32-bis (Contribuenti minimi in franchigia).

1. I contribuenti persone fisiche esercenti attività commerciali, agricole e professionali che, nell'anno solare precedente, hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare un volume di affari non superiore a 7.000 euro, e non hanno effettuato o prevedono di non effettuare cessioni all'esportazione, sono esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli altri obblighi previsti dal presente decreto, ad eccezione degli obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali e di certificazione e comunicazione telematica dei corrispettivi.

2. I soggetti di cui al comma 1 non possono addebitare l'imposta a titolo di rivalsa e non hanno diritto alla detrazione dell'imposta assoluta sugli acquisti, anche intracomunitari, e sulle importazioni.

3. Sono esclusi dal regime della franchigia i soggetti passivi che si avvalgono di regimi speciali di determinazione dell'imposta e i soggetti non residenti.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all'articolo 10, n. 8), (del presente decreto) e di mezzi di trasporto nuovi di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, (con modificazioni) dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

5. A seguito della prima comunicazione dei dati, prevista dal decreto direttoriale di cui al comma 15, l'ufficio attribuisce un numero speciale di partita IVA.

6. I soggetti che, nell'intraprendere l'esercizio di imprese, arti o professioni, ritengono di versare nelle condizioni del comma 1 ne fanno comunicazione all'Agenzia delle entrate con la dichiarazione di inizio attività di cui all'articolo 35.

7. I soggetti che rientrano nel regime di cui al presente articolo possono optare per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari. L'opzione, valida per almeno un triennio, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime normale, l'opzione resta valida per cia-

scun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata. La revoca è comunicata con le stesse modalità dell'opzione ed ha effetto dall'anno in corso.

8. L'applicazione del regime di franchigia comporta la rettifica della detrazione ai sensi dell'articolo 19-bis2. La stessa rettifica si applica se il contribuente transita, anche per opzione, al regime ordinario dell'imposta. In relazione al mutato regime fiscale delle stesse, l'imposta dovuta per effetto della rettifica di cui all'articolo 19-bis2 è versata in tre rate annuali da corrispondere entro il termine previsto per il versamento del saldo a decorrere dall'anno nel quale è intervenuta la modifica. La prima rata è versata entro il 27 dicembre 2006. Il debito può essere estinto anche mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero con l'utilizzo di eventuali crediti risultanti dalle liquidazioni periodiche. Il mancato versamento di ogni singola rata comporta l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e costituisce titolo per la riscossione coattiva.

9. Nell'ultima dichiarazione annuale in cui l'imposta è applicata nei modi ordinari si tiene conto anche dell'imposta dovuta relativa alle operazioni indicate nell'ultimo comma dell'articolo 6 per le quali non si è ancora verificata l'esigibilità.

10. Ferme restando le ipotesi di rimborso previste dall'articolo 30, l'eccedenza detraibile emergente dall'ultima dichiarazione annuale IVA presentata dai soggetti di cui al comma 1 è utilizzata in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

11. I soggetti di cui al comma 1, per gli acquisti intracomunitari e per le altre operazioni per le quali risultano debitori dell'imposta, integrano la fattura con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta, che versano entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.

12. I soggetti ai quali si applica il regime fiscale di cui al presente articolo trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate l'ammontare complessivo delle operazioni effettuate.

13. I contribuenti in regime di franchigia possono farsi assistere negli adempimenti tributari dall'ufficio lo-

cale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale. In tal caso devono munirsi di una apparecchiatura informatica, corredata di accessori idonei, da utilizzare per la connessione con il sistema informativo dell'Agenzia delle entrate.

14. Il regime di cui al presente articolo cessa di avere efficacia ed il contribuente è assoggettato alla disciplina di determinazione dell'imposta sul valore aggiunto nei modi ordinari:

a) a decorrere dall'anno solare successivo a quello in cui risulta superato uno dei limiti di cui al comma 1;

b) a decorrere dallo stesso anno solare in cui il volume d'affari dichiarato dal contribuente o rettificato dall'ufficio supera il limite di cui al comma 1 del cinquanta per cento del limite stesso; in tal caso sarà dovuta l'imposta relativa ai corrispettivi delle operazioni imponibili effettuate nell'intero anno solare, salvo il diritto alla detrazione dell'imposta sugli acquisti relativi al medesimo periodo.

15. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità da osservare in occasione dell'opzione per il regime ordinario, i termini e le procedure di applicazione delle disposizioni del presente articolo".

18. All'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 15 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi

15.bis. L'attribuzione del numero di partita IVA (determina la) esecuzione di riscontri automatizzati per la individuazione di elementi di rischio connessi al rilascio dello stesso nonché l'eventuale) effettuazione di accessi nel luogo di esercizio dell'attività, avvalendosi dei poteri previsti dal presente decreto.

15-ter. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate:

a) specifiche informazioni da richiedere all'atto della dichiarazione di inizio di attività;

b) tipologie di contribuenti per i quali l'attribuzione del numero di partita IVA (determina la possibilità di effettuare gli acquisti di cui all'articolo 38 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, a condizione che sia rilasciata polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per la durata di tre anni

dalla data del rilascio e per un importo rapportato al volume d'affari presunto e comunque non inferiore a 50.000 ")
c) (Soppressa)

19. Le disposizioni di cui al comma 18 si applicano alle richieste di attribuzione del numero di partita IVA effettuate a decorrere (dal 1° novembre 2006).

omissis

29. Fuori dai casi previsti all'articolo 11, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 258 euro a 2065 euro la mancata restituzione dei questionari inviati nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, o la loro restituzione con risposte incomplete o non veritiere, nonché l'inottemperanza all'invito a comparire fatto sulla base dei medesimi poteri.

omissis

36. Salva l'applicazione delle disposizioni concernenti le violazioni degli obblighi di registrazione e (di) quelli relativi alla contabilità, il mancato adempimento degli obblighi previsti (dai commi 33 e 34) è punito con la sanzione amministrativa da 1.000 a 4.000 euro.

omissis

49. A partire dal 1° ottobre 2006, i soggetti titolari di partita IVA sono tenuti ad utilizzare, anche tramite intermediari, modalità di pagamento telematiche delle imposte, dei contributi e dei premi di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e delle entrate spettanti agli enti ed alle casse previdenziali di cui all'articolo 28, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 241 del 1997.

omissis

51. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 499 (a 518) nonché del comma 519, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

omissis